

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

Manuale di organizzazione, gestione e controllo



TEMA – TECHNOLOGIES AND MATERIALS – S.R.L.

INDICE

PREMESSA.....	5
PARTE GENERALE	7
1 FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 7	
2 GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	8
3 CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI.....	9
4 APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231	12
5 DESTINATARI DEL MODELLO	12
6 RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO 231	13
7 STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE	13
7.1 ORGANI SOCIETARI.....	13
7.2 DEFINIZIONE DI RESPONSABILITÀ, UNITÀ ORGANIZZATIVE, POTERI	14
8 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI.....	15
8.1 PRINCIPI DI PREVENZIONE	15
8.2 PROTOCOLLI	15
8.3 TIPOLOGIE DI CONTROLLO	16
9 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI.....	16
9.1 COMPOSIZIONE E REGOLE.....	16
9.2 POTERI E FUNZIONI	18
9.3 LINEE GUIDA PER IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
9.4 INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
9.5 INFORMATIVA DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	20
10 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	21
11 SISTEMA SANZIONATORIO.....	22
12 RIFERIMENTI	23
PARTE SPECIALE – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN TEMA	24
1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	24
1.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	24
1.2 TIPOLOGIA DI REATI	26
1.3 I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	29
1.4 ELEMENTI DI PREVENZIONE	32
2 REATI SOCIETARI	33
2.1 TIPOLOGIA DI REATI	33

2.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	36
2.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	40
3	DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	41
3.1	TIPOLOGIA DI REATI	41
3.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	44
3.3	ELEMENTI E DISCIPLINA DI CONTROLLO	44
4	REATI AMBIENTALI.....	46
4.1	TIPOLOGIA DI REATI	46
4.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	49
4.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE.....	49
5	REATI DI RICICLAGGIO	51
5.1	TIPOLOGIA DI REATI	51
5.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	53
5.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE.....	55
6	DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI	56
6.1	TIPOLOGIA DI REATI	56
6.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	57
6.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE.....	57
7	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	58
7.1	TIPOLOGIA DI REATI	58
7.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	58
7.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE.....	58
8	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	59
8.1	TIPOLOGIA DI REATI	59
8.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	60
8.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE.....	60
9	FALSITA' IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 61	
9.1	TIPOLOGIA DI REATI	61
9.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	61
9.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE.....	62
10	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	63
10.1	TIPOLOGIA DI REATI	63
10.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE.....	64
10.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	64
11	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	66
11.1	TIPOLOGIA DI REATI	66
11.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE.....	66

11.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	67
12	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	68
12.1	TIPOLOGIA DI REATI	68
12.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	69
12.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	70
13	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	71
13.1	TIPOLOGIA DI REATI	71
13.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	72
13.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	74
14	DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	75
14.1	TIPOLOGIA DI REATI	75
14.2	ELEMENTI DI PREVENZIONE	75
15	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	76
15.1	TIPOLOGIA DI REATI	76
15.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	76
15.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE.....	77
16	REATI TRIBUTARI	78
16.1	TIPOLOGIA DI REATI	78
16.2	I PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	80
16.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE.....	80
17	CONTRABBANDO	82
17.1	TIPOLOGIA DI REATI	82
17.2	PROCESSI A RISCHIO E LE POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE	85
17.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE.....	85

La struttura del manuale

Il presente manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il manuale è così composto:

- **Presente testo**; parte descrittiva del **Manuale di organizzazione, gestione e controllo**
- **Allegato 1** - Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni
- **Allegato 2** - Elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001
- **Allegato 3** – Identificazione e valutazione dei rischi 231
- **Allegato 4** - Sistema Sanzionatorio
- **Allegato 5** - Codice di Comportamento 231 di Gruppo
- **Allegato 6** - Protocolli e Procedure Preventive 231
- **Allegato 7** - Procedura Flussi informativi all'OdV

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi.

Tali documenti, unitamente ai diversi Regolamenti in vigore nella Società, alle Procedure del Sistema di Gestione ISO 9001 e ad ulteriori regole vigenti, che vengono espressamente richiamati nel presente Modello e che ne costituiscono parte integrante, realizzano le misure di prevenzione volte a contrastare i rischi reato presupposto (per semplicità nel seguito con il termine "**Modello**" si intenderà l'insieme di tali regole, siano esse contenute nel Codice di Comportamento 231 di Gruppo, nei Protocolli, nei Regolamenti od in altri documenti.

Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell'interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "**Reati**").

TEMA – TECHNOLOGIES AND MATERIALS – S.R.L. (di seguito anche la “Società” o “TEMA”) è stata costituita nel 1993 e da sempre si occupa della produzione e della commercializzazione di prodotti per il settore ambientale (Prodotti per discariche, strade, gallerie, campi da calcio in erba sintetica, etc.) e per il settore edile; quest’ultimo a sua volta si suddivide tra prodotti per cantieri edili e civili (es. per sistemi di drenaggio, sistemi di impermeabilizzazione, sistemi di isolamento termoacustico con multiriflettenti, etc.) e prodotti per interni (Sistemi di impermeabilizzazioni di bagni e docce, pavimentazioni esterne ed interne e sistemi per terrazze e balconi).

La società conta, oltre allo stabilimento a Vittorio Veneto, altri stabilimenti nel mondo (Spagna, Russia, Turchia, Romania, USA).

La Società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

TEMA ha predisposto e adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e in particolare:

- ha definito e divulgato il Codice di Comportamento 231 di Gruppo,
- ha predisposto e reso vincolanti i Protocolli preventivi 231 di Gruppo; tali Protocolli, da un lato, sono stati definiti alla luce dei rapporti di service infragruppo e, dall’altro, costituiscono uno standard minimo di controllo, cosicché le società del Gruppo, qualora lo ritengano necessario od opportuno, potranno definire ulteriori discipline di prevenzione che, tuttavia, non dovranno contrastare con i Protocolli preventivi 231 di Gruppo;
- ha divulgato i principi 231 per la costruzione del generale Modello 231 per le singole società.

Il Consiglio di Amministrazione di TEMA ha approvato, in data 21/12/2023, il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La Società si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) cosiddetti “apicali” che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

1 FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di TEMA, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

In particolare, si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di TEMA in attività "sensibili" in base al Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da TEMA in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui TEMA intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull'operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell'approccio al *business* e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e

proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno.

2 GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ogni suo aggiornamento, modifica, integrazione e variazione vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei consiglieri:

- i poteri necessari per apportare:
 - modifiche non sostanziali (vale a dire senza potenziali impatti sull'idoneità ed efficacia preventiva del Modello);
- i poteri necessari per dare attuazione alla formazione e alla diffusione prevista dal Modello o comunque necessaria od opportuna.

Ogni altra decisione relativa al Modello o alla sua attuazione (in particolare, ogni modifica all'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati) sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di dare esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.

I consiglieri a cui siano stati delegati i poteri di cui sopra riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'esercizio dei poteri stessi.

Il Consiglio di Amministrazione può identificare un suo rappresentante per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche, integrazioni, variazioni e aggiornamenti al presente Modello sono adottate anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Può essere richiesto all'Organismo di Vigilanza di rendere il proprio parere non vincolante relativamente alla modifica del Modello.

Il Modello e le procedure inerenti ai processi sensibili ivi indicati devono essere tempestivamente modificati quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure e dei protocolli finalizzati ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarli e aggiornarli, ne propongono la modifica al Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del presente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, le modifiche devono essere proposte a quest'ultimo. In ogni caso deve esserne data informazione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.

3 CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 octies1, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexdecies, 25 septdecies e 25 duodevicies del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è riportato nell'**Allegato 1**.

Le categorie di reato previste ad oggi dal Decreto sono:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
-
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25 sexdecies del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali devastazione e saccheggio di beni Culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del D.Lgs. 231/2001)..

L'**Allegato 2** contiene l'elenco esaustivo dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all'Ente di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "**scudo protettivo**"), nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da *persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso* (i cosiddetti "**Soggetti apicali**"¹), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art. 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale definiti come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

¹ "Si pensi alla posizione dell'amministratore unico o delegato o più in generale ai componenti del relativo consiglio nonché ai cosiddetti direttori generali come considerati dall'art 2396 cc".

Fonte: «Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Nicola D'Angelo, Maggioli 2008, pag. 95, nota 60».

Infine, in forza di quanto disciplinato dall'articolo 4 del D.Lgs. 231/2001, la società può essere chiamata a rispondere in Italia anche di reati commessi all'estero qualora siano presenti i seguenti presupposti:

- 1) il reato è commesso da un soggetto funzionalmente legato alla società, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 231/2001;
- 2) la società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- 3) si verifichino i casi e le condizioni previste dagli articoli 7,8,9 e 10 del Codice Penale (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, per procedersi anche nei confronti della società è necessario che la richiesta sia formulata anche nei confronti della società stessa²) e, anche nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa³;
- 4) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti della società.

4 APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231

Ad un gruppo di lavoro composto da personale interno e da una società di consulenza è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale ed i Responsabili delle varie Funzioni aziendali nell'analisi del contesto, nell'identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell'entità dei rischi rilevanti.

In particolare, Direzione, Responsabili e gruppo di lavoro hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd "rischi inerenti");
- raccolto le analisi relative ai punti di cui sopra nell'**Allegato 3** - Identificazione e valutazione dei rischi 231;
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo (vedi capitolo 6.1);
- recepito i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (es. organizzazione interna, assetto di poteri, deleghe e procure, prassi operative e procedure scritte) al momento adottati;
- valutato l'idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (cd "rischi residui");
- definito i protocolli per la formazione delle decisioni dei soggetti apicali e per il controllo sull'operato dei soggetti sottoposti (si veda paragrafo 8.2).

5 DESTINATARI DEL MODELLO

Le previsioni del Modello si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, "**Destinatari**"):

² Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001

³ Relazione ministeriale al D. Lgs n. 231/2001

- *Soggetti Interni* (di seguito anche il "*Personale*"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti Terzi* (di seguito anche i "*Terzi*"): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di TEMA o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell'interesse o nel vantaggio della Società.

6 RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO 231

I comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere conformi alle norme di comportamento previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

In particolare, TEMA, nell'ambito della *compliance* 231 di Gruppo, ha predisposto un apposito Codice di Comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), che identifica specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello.

7 STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui TEMA è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

7.1 Organi societari

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che ha delegato sue attribuzioni ex art. 2381 c.c. a dei Consiglieri delegati con esclusione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni e i poteri sono previste e disciplinate rispettivamente, nello Statuto e nelle deleghe formalmente attribuite.

7.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative, poteri

Un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve prevedere una codifica **dell'organizzazione e dei ruoli aziendali** in linea con alcuni principi:

- rappresentare inequivocabilmente le relazioni gerarchiche ed esplicitare le aree/funzioni aziendali con indicazione dei relativi responsabili e addetti
- essere integrato dalla descrizione delle principali attività in capo alle diverse funzioni, comprendendo le attività sensibili dal punto di vista 231, distinguendo i ruoli di «responsabile» e di «addetto».

Più in generale le regole alle quali deve uniformarsi una corretta organizzazione aziendale in un'ottica di prevenzione dei reati sono le seguenti:

- attribuzione delle attività aziendali a soggetti che possiedono le competenze necessarie a svolgerle correttamente;
- attuare – ove possibile - la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo (all'interno di un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - dovrebbero decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo).

La chiara attribuzione di qualsiasi attività ad una specifica persona o unità organizzativa consente di escludere il legittimo intervento da parte di soggetti diversi da quelli identificati, e di identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti.

È necessario inoltre formalizzare la disciplina del processo decisionale relativo all'organizzazione (chi interviene nelle scelte di attribuzione di responsabilità/ mutamento dell'organigramma, come avvengono le relative comunicazioni, etc.).

TEMA ha costruito il proprio Organigramma aziendale e i Mansionari (...) nel rispetto dei suddetti principi.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. È compito della Direzione Aziendale mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

L'Organigramma e i Mansionari costituiscono parte integrante del presente Modello.

Inoltre, un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve ispirare **l'assetto di poteri e procure** ad alcuni principi generali di prevenzione del rischio:

- a nessun soggetto vengano dati poteri illimitati
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- delega di poteri con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico)
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo.

Sulla base delle necessità operative della Società e nel rispetto dei suddetti principi il CdA di TEMA ha definito un assetto di deleghe e procure, anche in relazione ad aree rilevanti ai fini 231 (così come individuate dalla Valutazione dei Rischi operata dalla Società). L'assetto di poteri costituisce parte integrante del presente Modello.

8 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI

8.1 Principi di prevenzione

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- la presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- segregazione ove possibile delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex 231/01.

8.2 Protocolli

In risposta al rischio individuato, TEMA, nell'ambito della *compliance* 231 di Gruppo, ha definito per ciascuno dei processi ritenuti a rischio di commissione dei reati 231, specifici Protocolli preventivi per l'attuazione delle decisioni e per il controllo dei processi stessi. Tali protocolli mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

I suddetti contenuti sono stati inseriti nell'**Allegato 6** e costituiscono parte integrante del presente Modello. Inoltre, vengono richiamati nello stesso Allegato ulteriori procedure e regolamenti interni, che devono intendersi anch'essi parte integrante del Modello.

Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza dei Protocolli, procedure e regolamenti interni riferiti alle attività di competenza, e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

8.3 Tipologie di controllo

All'interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

- Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Fermo restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.
- Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della "contrapposizione di funzioni".
- Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell'Organismo di Vigilanza e gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni.

Inoltre, è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia).

A tal fine sono state previste specifiche modalità informative/formative (vedi capitolo 10).

9 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

9.1 Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporne l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto che precede, TEMA istituisce un apposito organo denominato "Organismo di Vigilanza" che svolgerà le funzioni previste dall'art. 6 co. 1 lett. b) del d.lgs. 231/01 o, in alternativa, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis del d.lgs. 231/01, attribuisce le suddette funzioni al Collegio Sindacale.

Qualora TEMA decida di non fare ricorso alla facoltà prevista dal succitato art. 6 comma 4bis d.lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito organo collegiale osservando le seguenti regole:

- l'Organismo di Vigilanza è composto da membri scelti in base a specifiche competenze (di minima: compliance ex D.Lgs. 231 /2001, competenze legali, controllo interno);
- il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale;
- il Consiglio di Amministrazione indica altresì, tra i membri nominati, colui che svolgerà le funzioni di Presidente. La nomina a Presidente dell'OdV è limitata ai membri esterni.
- qualora cessi, per qualunque motivo, l'eventuale rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto nominato quale membro interno dell'OdV, tale soggetto decadrà automaticamente dalla carica di membro dell'OdV e dovrà essere tempestivamente sostituito.

All'Organismo di Vigilanza si applicano le seguenti regole:

- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata dell'incarico.
- I membri dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili; l'Organismo di Vigilanza non potrà rimanere in carica nella medesima composizione per più di nove (9) anni consecutivi. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina.
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.
- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di una somma annuale approvata e messa a disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso. Nella prima riunione successiva all'utilizzo di tale budget, l'Organismo di Vigilanza rendiconta tale utilizzo al Consiglio di Amministrazione.
- L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione tempestivamente.
- I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.
- L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società.
- All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della società.
- Le attività dell'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

9.2 Poteri e funzioni

L'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
 - ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
 - può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
 - qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Revisore Unico;
 - può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; a tal fine la Società si propone di ottenere l'impegno contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza;
 - ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
 - può rivolgersi, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
 - sottopone al Consiglio di Amministrazione le inosservanze del Modello, affinché la società valuti l'adozione di procedure sanzionatorie e l'eliminazione delle eventuali carenze riscontrate; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del precedente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, le inosservanze vanno sottoposte a tale Consigliere affinché valuti le iniziative nell'ambito dei propri poteri.
- Oltreché a tali soggetti, l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo stabilisce apposite regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

9.3 Linee guida per il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- un numero minimo di adunanze annuali e la calendarizzazione delle attività;
- la periodicità almeno annuale della relazione al CdA sull'attività compiuta;
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti;
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto;
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;

- gli accorgimenti a garanzia dell'effettiva autonomia dell'Organismo pur in presenza di componenti interni alla società;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società.

Inoltre, il Regolamento dovrà prevedere che:

- l'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento stesso;
- il Regolamento è predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'organo amministrativo.

9.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza

Ogni soggetto Destinatario del Modello ha l'obbligo di segnalare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- comportamenti od eventi che possono costituire una violazione del Modello o che più in generale sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.

In particolare, i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti a rischio di reato ex D.lgs. 231/01, inerenti ai processi di propria competenza, di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, direttamente o attraverso i propri collaboratori, che possono comportare:

- la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, di reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- il sostanziale inadempimento delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalla Società e/o comunque una violazione del Modello.

Le segnalazioni vanno rivolte:

- al diretto superiore
- direttamente all'Organismo di Vigilanza nei seguenti casi: i) in caso di mancato esito da parte del diretto superiore; ii) qualora il dipendente non si senta libero di rivolgersi al superiore stesso, in ragione del fatto oggetto di segnalazione; iii) nei casi in cui non vi sia o non fosse identificabile un diretto superiore gerarchico.

I Destinatari del Modello hanno altresì l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti nell'esercizio delle sue funzioni.

I responsabili di funzione, qualora vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti reati o illeciti con impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta ad uno dei seguenti canali di comunicazione istituiti dalla Società al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante:

- Organismo di Vigilanza, c/o TEMA – TECHNOLOGIES AND MATERIALS – S.R.L., Via dell'Industria, n 21 , cap 31029 Vittorio Veneto (TV) , Italia
- OdV@temacorporation.com

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, che possono essere effettuate anche in forma anonima, devono essere circostanziate e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti che consentano le attività d'indagine dell'Organismo stesso. Qualora non sia sufficientemente circostanziata l'Organismo valuta se tenerne conto.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Modello, TEMA garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy. È difatti prevista apposita procedura contenuta nell'**Allegato 7**.

Si precisa che costituisce violazione del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso all'**Allegato 4**).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati "231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati "231".

9.5 Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione

L'Organismo redige con periodicità almeno annuale una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione.

Ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del precedente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, l'OdV effettua le suddette segnalazioni a tale Consigliere, dandone notizia al Consiglio di

Amministrazione nella relazione periodica immediatamente successiva (in caso di segnalazioni di inosservanze del Modello, l'OdV dovrà indicare specificamente le procedure in questione e la tipologia di inosservanza).

Oltreché ai soggetti sopraindicati, l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e/o le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

10 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

In particolare, risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. Si ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni:

- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti (Doc di riferimento: presente **Manuale del Modello 231**);
- volontà del Consiglio di Amministrazione di TEMA in merito alla prevenzione dei reati e all'adozione del Modello 231;
- sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti (Doc di riferimento: **Allegato 3** – Identificazione e valutazione dei rischi 231);
- procedure preventive di riferimento;
- relative norme di comportamento (Doc di riferimento: **Allegato 5** - Codice di Comportamento 231 di Gruppo);
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello (Doc di riferimento: **Allegato 4** - Sistema sanzionatorio).

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti:

- Comunicazioni interne al momento dell'adozione del Modello:

- invio a tutti i dipendenti in organico di una lettera informativa (unitamente al Codice di Comportamento e Sistema Sanzionatorio) in allegato alla busta paga per comunicare che la Società si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- formazione dei responsabili di funzione da parte degli apicali e, a cascata, formazione di tutti gli altri dipendenti;
- accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante sistema intranet interno e conservazione di una copia cartacea presso l'ufficio Risorse Umane, con affissione di Codice di Comportamento e del Sistema Sanzionatorio presso le bacheche aziendali;
- Comunicazioni interne continuative:
 - incontri formativi destinati a tutto il personale in caso di aggiornamenti del Modello e, comunque, almeno ogni due (2) anni;
 - consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della Società;
- Comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:
 - pubblicazione del presente Manuale e del Codice di Comportamento 231 di Gruppo sul sito internet della società;
 - comunicazione di adozione del Modello e del Codice di Comportamento 231 di Gruppo ai principali partner commerciali in essere e fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura.
 - sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Codice di Comportamento adottato da TEMA, nonché dichiarazione di impegno degli stessi al rispetto del Codice stesso, con sospensione e/o risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di violazione del medesimo (cd. Clausola di tutela 231).

11 SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di TEMA. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall'ordinamento (es. clausola risolutiva espressa).

L'applicazione di tali sanzioni prescinde dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte

da TEMA in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Per ogni altro dettaglio, si rinvia all'apposito **Allegato 4**.

12 RIFERIMENTI

- Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.
- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 aggiornate a giugno 2021.
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08).
- Statuto della Società.

1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio

Soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, TEMA opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto, si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Eni S.c.a r.l., Enel S.c.a r.l., Telecom Italia S.c.a r.l., ecc.;
 - Poste Italiane S.c.a r.l., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per

le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;

- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85).

Ad esempio, sono stati ritenuti Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In via esemplificativa, sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403;
- impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

1.2 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati all'art. 24 "*Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*" e all'art. 25 "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto mutui agevolati, finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un *quid pluris* idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi

prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave tale fattispecie si configura allorché il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (ed il corruttore viene sanzionato ai sensi dell'art. 321 c.p.), mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (per quanto di interesse ai fini 231, tenuto da un apicale o sottoposto dell'ente), il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato sanziona le condotte di "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" e "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

L'**art. 322-bis c.p.** estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche ai membri della Corte penale internazionale, agli organi dell'UE e ai funzionari dell'UE o di Stati esteri; ai sensi del **co. 2** il corruttore sarà responsabile delle condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di cui sopra, nei confronti di tali soggetti.

1.3 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

I reati considerati presuppongono l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari.

Si precisa che, in relazione alle fattispecie corruttive (sia verso la P.A., sia tra soggetti privati), si è inteso:

1. individuare e presidiare le condotte illecite che possono di per sé costituire reato (in occasione di contatti commerciali, in occasione di verifiche, in occasione di richiesta autorizzazioni, etc).

Nell'analisi sono stati presi in considerazione quelle attività/processi all'interno dei quali si potrebbe dar luogo a quella "retribuzione in altra utilità" che è essa stessa elemento costitutivo della corruzione. Fra questi:

- gestione omaggi / liberalità / sponsorizzazioni,
- assunzione di personale (su indicazione del soggetto corrotto);
- assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze (a soggetti indicati dal soggetto corrotto).

Inoltre, nel concetto di "altra utilità" viene inteso ogni e qualsivoglia beneficio, tangibile o immateriale, non soltanto patrimoniale, che soddisfi la richiesta o il desiderio di un soggetto, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà e benefici finanziari, il prestito di case ed edifici, forme di intrattenimento, doni, viaggi, rimborsi di debiti, la fornitura di cauzioni, garanzie, grado professionale in ufficio e altri beni di valore.

2. identificare e presidiare quei processi strumentali alla corruzione all'interno dei quali si può costituire la provvista da utilizzare come "retribuzione in denaro":
 - processi di fatturazione attiva e passiva (mediante gestione irregolare)
 - rimborsi spesa (fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute).

Le aree ed i processi aziendali di TEMA più specificamente a rischio rispetto alle fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE INTERCOMPANY	• La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata per creare le provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione delle fattispecie corruttive. • A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: – pagamenti diretti a P.U. utilizzando le disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito del Gruppo in società diverse da quella interessata; – allocazione di costi/spese, sostenute per "compensare" favori illeciti ottenuti da P.U., ad altre società del Gruppo.
GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITÀ GIUDIZIARIA	• Corruzione diretta o tramite terzi dell'Autorità Giudiziaria o suoi ausiliari, al fine di evitare sanzioni e/o esiti sfavorevoli del contenzioso.
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	• Professionisti esterni potrebbero commettere, per conto della società, reati di corruzione. • A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale delle proprie funzioni o dei propri poteri o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla società, positiva conclusione di un'ispezione etc.), potrebbe essere conferito un incarico di consulenza a soggetti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati. • Tali condotte sensibili potrebbero riguardare: – conferimento di incarico di consulenza meramente fittizio, al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione,

	– riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni della società, in particolare soggetti che operano nei confronti della PA, di maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.
OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	• L'erogazione di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto pubblico o di soggetti da lui indicati può costituire la contropartita del compimento o dell'omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri nell'interesse o a vantaggio della società. • Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in cui derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa.
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE PUBBLICHE	• Offerta o promessa di denaro (o di altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest'ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire il rilascio di concessioni/autorizzazioni o altro provvedimento in favore di una Società del Gruppo anche in diffinità dalle leggi vigenti e comunque in senso illecitamente favorevole alla stessa Società. • Offerta o promessa di denaro (o altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest'ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire una rapida concessione dell'autorizzazione. • Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in cui derivino da induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio. • Soggetti del Gruppo potrebbero presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) oppure omettere informazioni dovute, al fine di ottenere autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti favorevoli dalla Provincia, Comune e da altri enti pubblici.
PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	• Corruzione, diretta o tramite terzi, di organi tributari amministrativi o giurisdizionali al fine di evitare sanzioni o provvedimenti pregiudizievoli per la società. Ad esempio, il Responsabile Amministrativo di una Società del Gruppo in caso di ispezioni/verifiche da parte di organismi di controllo pubblici, produce fraudolentemente documentazione falsa al fine di evitare multe, sanzioni, revoche, etc. • Truffa ai danni dello Stato in relazione a calcolo scorretto e/o mancato versamento delle imposte.
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - CICLO ATTIVO	• Gestione irregolare del processo di fatturazione volta a corrispondere la "retribuzione in altra utilità" propria della corruzione (es. emissione di fatture per prezzi inferiori a quelli effettivi, gestione irregolare degli insoluti, etc.).
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - CICLO PASSIVO	• Il processo di fatturazione passiva è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso la PA (es. pagamenti di fatture emesse per prestazioni inesistenti o per un prezzo superiore a quello effettivo, al fine di trasferire il "denaro o altra utilità", finalizzato alla corruzione, direttamente a pubblico ufficiale o a soggetto da lui indicato o a soggetto incaricato di consegnare tali somme al pubblico ufficiale da corrompere).
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – GESTIONE CONTI CORRENTI E CASSA	• Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso la PA. Ad esempio, ciò può avvenire attraverso la gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati. • Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata. • Un soggetto appartenente ad una Società del Gruppo o dalla stessa incaricato, al fine di ottenere un vantaggio per la Società ed arrecando un danno alla Pubblica Amministrazione, potrebbe: – comunicare fraudolentemente alla PA dati e informazioni false o alterate per tramite di strumenti a firma digitale; – falsificare/alterare fraudolentemente un documento digitale (es. per pagamenti tramite istituti di credito, addebiti di modelli F24 e comunicazioni connesse a ogni altra transazione telematica bancaria ai fini dell'ottenimento di un vantaggio); – utilizzare indebitamente, sottrarre, alterare, sostituire o rivelare a terzi username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione nell'ambito di comunicazioni informatiche o telematiche alla PA.
GESTIONE PEC E FIRME DIGITALI	• Un soggetto appartenente al Gruppo TEMA o dallo stesso incaricato, al fine di ottenere un vantaggio per il Gruppo stesso ed arrecando un danno alla Pubblica Amministrazione, potrebbe: – comunicare fraudolentemente alla PA dati e informazioni false o alterate; – falsificare/alterare fraudolentemente un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio); – manipolare dati, informazioni e programmi contenuti in, o pertinenti a, un sistema informatico o telematico aziendale o di terzi rilevante per i contatti o le informazioni alla Pubblica Amministrazione, anche se non appartenente alla Pubblica Amministrazione (es. programmi o banche dati della società o di terzi cui la Società attinga e che abbiano rilievo fiscale e utilizzati per dichiarazione all'Amministrazione Finanziaria); – utilizzare indebitamente, sottrarre, alterare, sostituire o rivelare a terzi username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione.

GESTIONE RAPPORTI CON AUTORITA' DOGANALI	Corruzione di un funzionario pubblico (Autorità doganale, etc.), per evitare o limitare l'impatto di una ispezione sfavorevole che potrebbe avere gravi conseguenze (es. sospensione di un'autorizzazione, sanzione pecuniaria, etc.).
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	- Corruzione di un funzionario pubblico (ASL, INAIL, Guardia di Finanza, etc.) per evitare o limitare l'impatto di un'ispezione sfavorevole che potrebbe avere gravi conseguenze (es. sospensione di un'autorizzazione, sanzione pecuniaria, etc.). - Offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, al fine d'influenzare la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio, o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio o ad evitare provvedimenti pregiudizievoli per una Società del Gruppo (es. mancate sanzioni o rilievi di irregolarità/non conformità all'esito delle ispezioni). - Falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio). - Falsificazione/alterazione fraudolenta di dati destinati alla PA. - Utilizzo fraudolento di firme digitali o PEC nell'ambito di comunicazioni informatiche o telematiche alla PA.
RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	- Offerta, promessa o elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto pubblico, finalizzata alla corruzione, vale a dire, a fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione, etc.). Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. - Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione (di pubblico ufficiale o di soggetto privato), attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute. - Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati.
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale o di un soggetto privato delle proprie funzioni o dei propri poteri o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla società, positiva conclusione di un'ispezione etc.), assunzione di persona segnalata dal pubblico ufficiale o dal soggetto privato corrotto.
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI	- Soggetti del Gruppo potrebbero: - determinare o comunque favorire l'utilizzo improprio totale o parziale (rispetto alla destinazione originariamente dichiarata), di contributi, sovvenzioni o altri finanziamenti erogati da enti pubblici locali, nazionali e/o comunitari, - presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) oppure omettere informazioni dovute, al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, ivi compresi crediti d'imposta, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, sia in fase precedente l'erogazione sia in fase di rendicontazione, - corrompere funzionari pubblici nell'ambito del processo amministrativo di richiesta contributi per la formazione oppure in fase di controlli da parte dell'Ente erogatore. - Un soggetto appartenente ad una Società del Gruppo o dalla stessa incaricato, al fine di ottenere un vantaggio per la Società ed arrecando un danno alla Pubblica Amministrazione, potrebbe: - comunicare fraudolentemente alla PA dati e informazioni false o alterate; - falsificare/alterare fraudolentemente un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio); - manipolare dati, informazioni e programmi contenuti in, o pertinenti a, un sistema informatico o telematico aziendale della Società o di terzi rilevante per i contatti o le informazioni alla PA, anche se non appartenente alla PA (es. programmi o banche dati della società o di terzi cui la Società attinga nell'ambito dell'invio della richiesta di contributi/finanziamenti a Comunità Europea, Stato, Regioni, Provincie, Comuni, CCIAA, Università e/o Enti o Istituzioni di ricerca, ecc. e dell'invio della documentazione relativa alla gestione del contributo stesso); - utilizzare indebitamente, sottrarre, alterare, sostituire o rivelare a terzi username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione nell'ambito di comunicazioni informatiche o telematiche alla PA.
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	Falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).
GESTIONE COMMERCIALE	- L'intrattenimento di relazioni che comportano contatti diretti con pubblici amministratori potrebbe essere occasione di corruzione dell'Ente pubblico appaltante (si ricorda che il reato di corruzione si ritiene attuato anche con la semplice promessa di denaro o altra utilità) per la concessione alla Società del Gruppo TEMA di vantaggi indebiti. - Le attività di corruzione potrebbe avere il fine di: - acquisire informazioni riservate in relazione alle caratteristiche dell'appalto; - ottenere l'invito (o viceversa esclusione di potenziali competitor) alla partecipazione alla procedura (ristretta) oppure l'affidamento diretto del servizio; - influire sulla scelta della procedura di gara da seguire;

	– influire sulla nomina della commissione aggiudicatrice (es. per offerta economicamente più vantaggiosa); – influire sulla determinazione dei requisiti del bando a favore della Società e a discapito dei competitor. • La possibile condotta illecita potrebbe riguardare la dazione o promessa di danaro o altre utilità (es. assunzione di personale segnalato dalla committenza, assegnazione di incarichi professionali e acquisto di beni e servizi da fornitori legati alla committenza da rapporti d'interesse) a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio al fine d'influenzare la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio, o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società, quali, ad esempio, quelli sopra evidenziati.
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	• A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale delle proprie funzioni o dei propri poteri o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla società, positiva conclusione di un'ispezione etc.), potrebbe essere commissionata la fornitura di beni o servizi ad aziende o soggetti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati. • Riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni che operano nei confronti della PA in nome e /o per conto della società, compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.
RICERCA E SVILUPPO	• Offerta o promessa di denaro (o di altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest'ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano velocizzare o favorire il rilascio di un brevetto o altro provvedimento in favore della società anche in difformità dalle leggi vigenti e comunque in senso illecitamente favorevole al Gruppo TEMA. • Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in cui derivi da induzione operata dal Pubblico Ufficiale o dall'incaricato di Pubblico Servizio. • Soggetti del Gruppo TEMA potrebbero presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, ore dedicate alla ricerca e sviluppo, etc.) oppure omettere informazioni dovute, al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, ivi compresi crediti d'imposta, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, sia in fase precedente l'erogazione sia in fase di rendicontazione.

1.4 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - o NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile
 - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6 e Allegato 7**).

2 REATI SOCIETARI

2.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 ter "Reati societari" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno⁴).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

⁴ Sono destinatarie dell'art. 2622 c.c. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 2622 co. 2, ad esse vanno equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o al Revisore Unico - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che dalla commissione del reato può discendere la responsabilità della società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, anche simulatamente, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società (solo nel caso in cui esso venga commesso da soggetti apicali o sottoposti dell'ente potrà costituire presupposto per l'iscrizione di responsabilità in capo all'ente stesso).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o

enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo comma e nel secondo è punito con le pene ivi previste.

Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

2.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di TEMA sensibili rispetto alle fattispecie di reati societari (esclusa la Corruzione tra privati, su cui si veda infra) e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE SOCIETARIA	• Impedimento o ostacolo mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, quando ne derivi un danno ai soci, anche in concorso con altri. Ad esempio, un Amministratore potrebbe non rispettare la richiesta di informazioni da parte del Revisore in merito all'applicazione di una specifica normativa, cagionando un danno ai soci. • Indebita restituzione dei conferimenti che può avvenire perseguendo due tipi di comportamento: - restituzione dei conferimenti ai soci: perseguita, ad esempio, tramite la stipula di un mutuo fittizio come controprestazione della restituzione del bene oggetto del conferimento oppure tramite la rivendita del bene sociale conferito ad un prezzo irrisorio a vantaggio del socio conferente; - liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti: ad esempio gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto. - Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o di azioni o quote emesse dalla società controllante, attraverso l'utilizzo di fondi non disponibili o di riserve della società controllata, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili in base alle norme vigenti o da Statuto. Esempi: - acquisto di azioni non interamente liberate oppure acquisto di azioni proprie non rispettando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili (buy back); - operazioni di leverage buy-out che prevedano ad esempio la costituzione di società interposte NewCo al solo fine di aggirare i divieti di sottoscrizione di azioni proprie;

	- assistenza finanziaria per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie; - sottoscrizione di quote sociali attraverso l'utilizzo di fondi indisponibili; - sottoscrizione di azioni della società madre (holding) con l'utilizzo di riserve della società figlia, al fine di favorire la prima ma ledendo le riserve della seconda. • Riduzioni di capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni da parte degli Amministratori, cagionando un danno ai creditori. • Alterazione del corretto funzionamento degli Organi Sociali per occultare falsificazioni amministrative e contabili. Ad esempio, un Consigliere Delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione di maggioranza dell'Assemblea su uno specifico ordine del giorno, a vantaggio della Società.
PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	• Esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. • Comportamento ingannevole raggiungibile attraverso due modalità: - esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero: è punita l'iscrizione in bilancio di beni che non esistono oppure, in base al rapporto fra il valore dei beni iscritti in bilancio e il relativo criterio di stima, siano stati esposti valori gonfiati oppure ancora siano stati iscritti dei dati a bilancio quando la loro natura economico-finanziaria e patrimoniale è diversa; - omissione di fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo: è punito l'occultamento di fatti che per legge si dovrebbero indicare nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa oppure la cui rilevanza giudicata nel contesto di altre voci analoghe abbia ragionevolmente influenzato le decisioni prese dagli utilizzatori del bilancio. • Tipici esempi possono essere: - l'Amministratore Delegato di una Società del Gruppo ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo della Società o del consulente esterno circa l'esigenza di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale; - il Responsabile Amministrativo di una Società del Gruppo o il consulente esterno decide di omettere nell'esposizione della nota integrativa significativi elementi richiesti per legge; - gli amministratori, con l'intenzione di ricevere maggiori liquidità, presentano alla banca dei bilanci contenenti informazioni non vere cagionando un danno concreto al finanziatore che avrebbe potuto destinare quel denaro per altre opportunità di investimento.

Rispetto a quanto già indicato al par. 1.3 della Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione" si precisa che il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. prevede in particolare che:

- rispondono per il reato di corruzione privata gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori (o soggetti a questi sottoposti) di società o enti privati, nonché chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, anche per interposta persona;
- risponde non solo chi dà ma anche chi offre, sollecita o riceve per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuta ai vertici delle società o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Si evidenziano di seguito alcuni aspetti significativi:

- non è necessario che la condotta corruttiva danneggi l'ente cui appartiene il soggetto corrotto;
- i soggetti attivi sono anche soggetti estranei alla società, che agiscono quale interposta persona;
- la condotta sanzionabile non è data dal compimento di atti (a seguito del ricevimento di denaro/utilità e della sua promessa) ma dalla condotta antecedente costituita

anche solo dalla mera offerta, promessa, dazione, ricezione di denaro/altra utilità o accettazione della promessa di denaro /altra utilità;

- sono puniti anche soggetti privati che sollecitano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- l'offerta o la promessa di denaro / altra utilità a soggetto privato finalizzata al compimento, da parte di quest'ultimo, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

L'articolo 2635-bis c.c. che introduce il reato di istigazione alla corruzione privata, in particolare, punisce sia l'istigazione attiva commessa da chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ma anche l'istigazione passiva commessa dai vertici della società che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, anche se la sollecitazione non è accettata.

In tali casi la fattispecie si consuma in un momento antecedente a quello dell'effettiva accettazione dell'offerta, della promessa o della sollecitazione.

Le attività sensibili vanno dunque ricercate nei rapporti di natura economica o personale, diretti o indiretti, con soggetti appartenenti a società o consorzi, dai quali la Società potrebbe ricavare un vantaggio, ad esempio in attività di vendita o acquisto, oppure nei rapporti con dipendenti di concorrenti.

Vanno considerati inoltre i processi cd strumentali alla corruzione.

Dunque, con riferimento al reato di Corruzione tra privati, le aree ed i processi sensibili sono:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE SOCIETARIA	• Offerta, promessa o elargizione, anche per interposta persona, da parte dell'amministratore di una Società del Gruppo al Presidente del Collegio Sindacale di una società concorrente, di incarichi ben remunerati, in cambio dell'ottenimento di informazioni riservate.
GESTIONE INTERCOMPANY	• La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata per creare le provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione delle fattispecie corruttive. • A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: - pagamenti diretti a soggetto privato utilizzando le disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito del Gruppo in società diverse da quella interessata; - allocazione di costi/spese, sostenute per "compensare" favori illeciti ottenuti da soggetti privati, ad altre società del Gruppo.
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	• Professionisti esterni potrebbero commettere, per conto della società, reati di corruzione. • A fronte dell'esercizio da parte di un soggetto privato delle proprie funzioni o dei propri poteri o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, potrebbe essere conferito un incarico di consulenza a soggetti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati. • Ad esempio, una Società del Gruppo potrebbe conferire un incarico a un consulente indicato dal funzionario privato corrotto, e ciò a fronte di atti od omissioni di quest'ultimo, che violino i suddetti obblighi di fedeltà e producano un vantaggio per la Società stessa o per il Gruppo. • Tali condotte sensibili potrebbero riguardare: - conferimento di incarico di consulenza meramente fittizio, al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione, - riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni della società, in particolare soggetti che operano nei confronti della PA, di maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.
OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	• Erogazione, offerta o promessa di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto privato o di soggetti da lui indicati affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà dell'ente di appartenenza. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona.

	Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute o del valore effettivo della prestazione.
PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Corruzione del Revisore Unico, al di fuori del caso previsto dall'art. 28 D.Lgs. 39/2010.
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - CICLO ATTIVO	Gestione irregolare del processo di fatturazione volta a corrispondere la "retribuzione in altra utilità" propria della corruzione (es. emissione di fatture per prezzi inferiori a quelli effettivi, gestione irregolare degli insoluti, etc.).
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - CICLO PASSIVO	Il processo di fatturazione passiva è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi (es. pagamenti di fatture emesse per prestazioni inesistenti o per un prezzo superiore a quello effettivo, al fine di trasferire il "denaro o altra utilità", finalizzato alla corruzione, direttamente a pubblico ufficiale o a soggetto da lui indicato o a soggetto incaricato di consegnare tali somme al pubblico ufficiale da corrompere) verso soggetti privati.
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE – GESTIONE CONTI CORRENTI E CASSA	- Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso la PA e verso altri soggetti privati. Ad esempio, ciò può avvenire attraverso la gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati. - Promessa o dazione di denaro od altra utilità, da parte dell'amministratore di una Società del Gruppo, ad un funzionario di banca affinché conceda alla società stessa un finanziamento o affidamento pur in assenza dei presupposti che garantiscono la restituzione del finanziamento medesimo. - Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	Promessa o dazione di denaro o di altra utilità a soggetti privati che svolgono funzioni ispettive, quali ad esempio gli enti certificatori dei sistemi di gestione (salute e sicurezza, ambiente, qualità, etc.) al fine di non evidenziare Non Conformità o osservazioni che potrebbero impedire il rilascio e/o il rinnovo dei certificati ad una Società del Gruppo.
RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	- Offerta, promessa o elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto privato, finalizzata alla corruzione, vale a dire, a fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. positiva conclusione di un'ispezione, etc.). Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona. - Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione di soggetto privato, attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute. - Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati.
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- Selezione e assunzione a condizioni favorevoli di un soggetto, ancora alle dipendenze di un'altra impresa, che ricopre un ruolo sufficientemente apicale o comunque in possesso di informazioni di valore intrinseco relative alla concorrenza (es. rapporti con i clienti, metodologie produttive, tipologia di macchinari, etc.), in cambio di tali informazioni. - Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona.
GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E LICENZE SOFTWARE	Promessa o dazione di denaro o di altra utilità al consulente informatico affinché compia atti (es. cancellazione di dati da server aziendale o fraudolenta alterazione di dati o informazioni) al fine di impedire che emergano comportamenti illeciti o irregolari di soggetti del Gruppo TEMA; il tutto, sempreché tale condotta non costituisca un reato più grave.
GESTIONE COMMERCIALE	- La fattispecie di corruzione tra privati consiste nel dare o promettere a chicchessia, per lui stesso o per altri, denaro o altri vantaggi a fronte del compimento o dell'omissione, da parte dei destinatari, di atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della Società per cui operano. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata. Ad esempio, i referenti commerciali di società del Gruppo TEMA potrebbero dare o promettere denaro o altra utilità ad un referente del cliente (es. Buyer) affinché, in violazione degli obblighi del suo ufficio o del dovere di fedeltà verso la propria azienda, scelga la Società come fornitore o fornisca informazioni riservate sui prezzi praticati dalla concorrenza. Perché si configuri tale fattispecie di reato non è necessario che l'azienda del funzionario corrotto sia danneggiata (ad esempio a seguito di sovraccarico sul prezzo della somma o del corso dell'utilità data o promessa al funzionario corrotto). - Uguualmente, un soggetto di società del Gruppo TEMA potrebbe dare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto appartenente ad un'impresa concorrente affinché, in violazione degli obblighi del proprio ufficio o del dovere di fedeltà verso la propria impresa, ignori un'opportunità commerciale a favore di società del Gruppo TEMA.
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	- Affinché un soggetto privato compia o ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà (es. affidamento bancario illegittimo, positiva conclusione di una ispezione ISO), potrebbe essere commissionata la fornitura di beni o servizi a soggetti od aziende segnalate dal funzionario corrotto. - In cambio di denaro o altra utilità, soggetti di società del Gruppo TEMA potrebbero richiedere al fornitore o ad un suo dipendente l'esecuzione di una prestazione diversa o ulteriore rispetto a quella dovuta o consentita (es. superamento dei limiti soglia imposti in un

	determinato trasporto di rifiuti) in violazione degli obblighi imposti dal proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. • Un soggetto appartenente ad una società del Gruppo TEMA, anche per interposta persona, sollecita o riceve denaro o altra utilità non dovuti, per sé o per altri, o ne accetta la promessa, da parte di un fornitore affinché lo stesso fornitore riceva benefici, in violazione delle policy aziendali, tutto ciò comunque a vantaggio della Società. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, per ottenere sconti particolari od offerte ribassate negli acquisti, a fronte di risparmio su adempimenti o attività previste da norme vigenti (es. minori costi derivanti da risparmi su presidi antinfortunistici o ambientali da parte del fornitore). • Altre condotte sensibili potrebbero riguardare il conferimento di fornitura o appalto di servizi meramente fittizio, oppure sovrapprezzo (maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico o appalto da svolgere) al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione.
--	--

2.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
- Per ciascun processo sensibile:
 - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6 e Allegato 7**).

3 DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1 Tipologia di reati

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" del D.Lgs. 231/2001, modificato dal T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08). Tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice penale:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto:

- *è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;*
- *è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;*
- *è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."*

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici*
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti*
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*
- alle attività di sorveglianza sanitaria*
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori*
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/2008.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".

La Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 11 luglio 2011 – fornisce le seguenti indicazioni rispetto all'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008:

"L'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: "[...] Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

*Pertanto qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: **Monitoraggio/Audit Interno e Riesame della Direzione.***

Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare [...]"

Inoltre, il comma 5 dell'art. 30 implicitamente stabilisce che il Modello 231 presenta elementi strutturali ulteriori rispetto a quelli propri dei sistemi di gestione citati dal medesimo comma. Pertanto, tali sistemi di gestione per poter essere compiutamente utilizzati come esimente, dovranno essere necessariamente integrati con tali elementi strutturali, dei quali sono di per sé privi, vale a dire:

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

3.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO GESTIONE OPERATIVA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	• A fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, rappresenta illecito presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ogni violazione delle specifiche norme antinfortunistiche, posta in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività, dei livelli di attività e/o dei ricavi aziendali o da cui, comunque, siano derivati vantaggi per la Società. • Di seguito si elencano alcuni esempi di possibili modalità di commissione dei reati di cui sopra, caratterizzati dalla sottovalutazione delle misure antinfortunistiche necessarie alla prevenzione di un rischio rilevato, al fine di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività: – a fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, potrebbe essere rilevata la mancanza della definizione di un chiaro impegno dell'azienda in materia di salute e sicurezza e di una sufficiente destinazione di risorse economiche ed organizzative, tali da configurare la fattispecie di vantaggio in termini di risparmio economico; – il Datore di lavoro e il RSPP a suo supporto non individuano correttamente e compiutamente i rischi presenti negli ambienti di lavoro e non assicurano di conseguenza la disponibilità degli adeguati presidi; – mancata verifica nell'acquisto di beni (es. attrezzature) della conformità del bene acquistato o del contesto in cui il bene è inserito prima che questo sia utilizzato; – il Datore di lavoro, pur adottando tutte le misure di prevenzione e sicurezza tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche (forme di protezione oggettiva), non attivano i meccanismi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva); – il Dirigente sicurezza (di fatto) potrebbe dar luogo ad una organizzazione del lavoro (composizione delle squadre operative, carichi di lavoro, programmazione dei turni, assenza di riposo compensativo, etc.) tale da assicurare il massimo della produttività a costi decrescenti a discapito della salvaguardia delle norme e precauzioni in materia di sicurezza e igiene; – al fine di preservare la produttività, il Datore di Lavoro o il Dirigente sicurezza (di fatto) potrebbero autorizzare o tollerare comportamenti in violazione delle prescrizioni comportamentali definite per attività a rischio sicurezza; – i Preposti potrebbero eseguire il programma delle attività senza contestare e segnalare palesi carenze e inadeguatezze in tema di organizzazione del lavoro (carichi di lavoro, programmazione dei turni, quantità abnorme di ore straordinarie, assenza di riposo compensativo, etc.) in modo tale da assicurare il massimo della produttività a costi decrescenti a discapito della salvaguardia delle norme e precauzioni in materia di sicurezza e igiene; – i Preposti potrebbero non segnalare il mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza in quanto evidenzerebbe l'esistenza di situazioni non conformi volutamente tollerate a vantaggio della efficienza produttiva.

3.3 Elementi e disciplina di controllo

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Per ciascun processo sensibile:
 - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - o le procedure preventive facenti parte del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro (richiamate dall'**Allegato 6**)

- i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 6 e Allegato 7**).

A completamento del Modello sicurezza sono stati introdotti:

- Organismo di Vigilanza (si veda Capitolo 9 del presente Manuale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo);
- Sistema Sanzionatorio (si veda Capitolo 11 del presente Manuale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo).

4 REATI AMBIENTALI

4.1 Tipologia di reati

Secondo quanto previsto dall'art. 25-undecies "*Reati ambientali*" del D.Lgs. 231/01, il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice penale a tutela dell'ambiente in generale, a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), a misure a tutela dell'ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007).

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** - Elenco dei reati presupposto.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, si ritiene di poter escludere le seguenti fattispecie:

- inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007)
- effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. (Art. 256 d.lgs. 152/06 Comma 6 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 452-quaterdecies c.p.) traffico illecito e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies del c.p.)
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione/ Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (Legge n. 150/92 art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4 e comma 3 lett. a) e b))
- alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea (Legge n. 150/92 art. 3-bis comma 1 (rif. a Codice penale) e comma 3 lett. c))
- scarico di acque reflue industriali (Art. 137 D.Lgs. 152/2006) (attualmente l'azienda non effettua alcuno scarico diverso da quelli configurabili come "assimilabili ai civili").

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

L'attività è integrata dalla gestione di rifiuti, realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione ed effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

L'attività è integrata dall'omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

L'attività è integrata dalla predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero

utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

L'attività è integrata dalla spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993: contravvenzione con pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

L'attività è integrata dallo svolgimento organizzato di un traffico illecito di rifiuti. Quest'ultima ipotesi è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.

Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)

L'attività è integrata dall'appicare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Rispetto a quanto sopra si precisa che, anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001.

Scarico di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

L'attività è integrata dallo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori di cui alle tabelle dell'Allegato 7 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, in mancanza di autorizzazione, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente, oppure con superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dell'autorità competente.

Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietate da Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

Emissioni in atmosfera (art 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

L'attività è integrata dalle emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

Divieto di autorizzare impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Le pene sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Per delitti colposi contro l'ambiente in particolare si intende il cagionare gli eventi di cui agli artt. **452-bis c.p. Inquinamento Ambientale** e **art. 452-quater c.p. Disastro Ambientale** (dei quali si riporta di seguito la descrizione) per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, vale a dire per violazione di una regola cautelare, la cui osservanza avrebbe impedito il riconoscibile e prevedibile verificarsi dell'inquinamento ambientale o del disastro ambientale.

Tali delitti possono essere realizzati anche mediante omissione. In questo caso sarà chiamato a risponderne chi, essendo titolare di una posizione di garanzia, aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi delle condotte di inquinamento. Le condotte omissive rilevanti possono essere rinvenute in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dell'azienda.

A titolo esemplificativo, possono essere chiamati a rispondere di tali fattispecie colpose i soggetti che producano gli eventi di cui sopra o il pericolo di tali eventi mediante:

- mancato riconoscimento che le sostanze utilizzate nell'attività della Società sversate nell'ambiente presentano rischi ambientali rilevanti sulla base di quanto indicato nei database più importanti e disponibili alla pubblica consultazione;
- violazione delle specifiche disposizioni di legge o di prescrizioni autorizzati od omissione dell'adozione di tutte le cautele gestionali rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili;
- inosservanza dell'obbligo di "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio" (obbligo specifico previsto dalla lettera q) del comma 1° dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008).

Inquinamento ambientale (art. 452-bis del c.p.)

Cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater del c.p.)

Cagionare abusivamente un disastro ambientale. Con disastro ambientale si intende:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

4.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree e i processi aziendali della Società sensibili rispetto ai reati ambientali e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GOVERNO DELLA TUTELA AMBIENTALE GESTIONE OPERATIVA DELLA TUTELA AMBIENTALE GESTIONE RIFIUTI GESTIONE SCARICHI GESTIONE EMISSIONI	- Concorso – con trasportatori o smaltitori - in attività di gestione di rifiuti pericolosi e non (raccolta, trasporto, recupero) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1 lett. a); concorso in attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Inoltre, non si possono escludere i seguenti profili di rischio: - Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti anche in parte pericolosi in assenza di autorizzazione - Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione - Traffico illecito di rifiuti. - Superamento dei limiti previsti per l'autorizzazione allo scarico industriale. - Violazione del divieto di scarico nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee come previsto dall'art 137 del d.lgs. 152/2006. - Superamento dei limiti previsti per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993) - Tra gli Ecoreati si segnala la fattispecie di inquinamento ambientale colposo: chiunque cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, vale a dire per violazione di una regola cautelare, la cui osservanza avrebbe impedito il riconoscibile e prevedibile verificarsi dell'inquinamento ambientale o del disastro ambientale. Tale delitto può essere realizzato anche mediante omissione. In questo caso sarà chiamato a risponderne chi, essendo titolare di una posizione di garanzia, aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi delle condotte di inquinamento. Le condotte omissive rilevanti possono essere rinvenute in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dell'azienda. - Potenziali rischi di : - Sversamento accidentale di sostanze pericolose - Emissioni diffuse dei gas lesivi per l'ozono - Emissioni diffuse per malfunzionamenti degli impianti di aspirazione - Contaminazione del suolo e delle acque sotterranee in discarica - Contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito, in caso di dispersioni accidentali - Emissioni diffuse per incendi - Inquinamento del suolo o sottosuolo per incendio.

4.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - o CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE

- Per ciascun processo sensibile:
 - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6** e **Allegato 7**).

5 REATI DI RICICLAGGIO

5.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-octies *"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"* del D.lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza mediante acquisto (l'effetto di un'attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto), oppure mediante l'intromissione nel farle acquistare, ricevere, occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Pur essendo "impiegare" sinonimo di "usare comunque", ossia di "utilizzare per qualsiasi scopo", tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire" (vale a dire "utilizzare a fini di profitto").

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lgs. 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter¹ c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- a. sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- b. si impieghi tale provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- c. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Ne consegue che tutti i delitti, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto ulteriore di autoriciclaggio.

Non si può escludere, in particolare, che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'“impiego” previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. Il riferimento è all'utilizzo, ad esempio, del risparmio d'imposta determinato dalla violazione di norme tributarie di rilevanza penale ovvero all'utilizzo del risparmio realizzato tagliando i costi della sicurezza in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti, in grado di generare un profitto e/o risparmio investibile.

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di configurare reato-presupposto del reato di Autoriciclaggio costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi aziendali sensibili.

A tal proposito, possono costituire reato presupposto del reato di Autoriciclaggio i seguenti reati o categorie di reati, essi stessi rilevanti ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001:

- reati societari;
- corruzione e corruzione tra privati;
- indebita percezione di erogazioni, malversazione, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- reati ambientali;
- associazione per delinquere;
- reati transnazionali.

Inoltre, si evidenziano di seguito fattispecie non già ricomprese nel catalogo 231 ma che, qualora commesse, potrebbero determinare il concretizzarsi del reato di autoriciclaggio:

- delitti contro la fede pubblica;
- reati fallimentari;
- delitti contro il patrimonio.

Ai fini della configurazione del reato di autoriciclaggio, inoltre, rilevano anche i delitti commessi contro la fede pubblica, che potrebbero essere commessi dalla Società in qualità di soggetto privato, ovvero:

- a. falsità materiale commessa dal privato - art. 482 del c.p.;

b. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - art. 483 del c.p.

5.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicate le aree ed i processi aziendali di TEMA sensibili rispetto alle fattispecie di reati di riciclaggio e le relative possibili condotte illecite.

Si precisa che ai fini del reato di autoriciclaggio, rilevano i delitti che fanno conseguire alla Società un provento illecito (es. azioni corruttive sopra descritte, truffa, etc); il conseguente impiego da parte della Società di detta utilità illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (ad esempio tramite giroconti), può configurare il predetto reato.

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE SOCIETARIA	• Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di finanziamento soci e aumenti di capitale, in quanto può trattarsi di operazioni attraverso le quali viene reintrodotta nel circuito societario denaro proveniente da reati tributari ovvero da altra fonte illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
GESTIONE INTERCOMPANY	• La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata a scopo di riciclaggio tramite l'utilizzo del sistema finanziario infragruppo. • Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi tra società del gruppo. Il reato presupposto si può concretizzare ad esempio tramite l'erogazione di servizi a società controllate estere ad un prezzo superiore rispetto a quello considerato di mercato sottraendo base imponibile in Italia; il risparmio di imposta che si genererebbe, in tale ipotesi, in capo alla Società potrebbe portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	• Ai fini del reato di autoriciclaggio possono risultare sensibili i conferimenti di incarichi professionali, in quanto può trattarsi di prestazioni inesistenti o sovrappagate; in tali casi si genera infatti in capo alla singola Società del Gruppo un risparmio d'imposta e ne può derivare una responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); il risparmio di imposta che si genera in capo alla Società può portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	• Ai fini del reato di autoriciclaggio ha rilevanza ogni delitto posto in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi a vantaggio della Società e, successivamente, utilizzare detti importi - di provenienza illecita - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non si può escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'"impiego" con "concreto ostacolo" previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. • Ad esempio, il delitto di autoriciclaggio può essere contestato a seguito del compimento di reati ambientali (es. combustione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, etc.) nonché reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. rimozione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro - art. 437 del c.p.) e successivo utilizzo - in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa - dei proventi derivanti (anche sotto forma di risparmio di spesa) da tali reati.
GOVERNO DELLA TUTELA AMBIENTALE	• Ai fini del reato di autoriciclaggio ha rilevanza ogni delitto (ad esempio inquinamento ambientale, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, etc.) posto in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi a vantaggio della Società e, successivamente, utilizzare detti importi - di provenienza illecita - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Inoltre, non si può infatti escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'"impiego" con "concreto ostacolo" previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio.
OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI	• Ai fini del reato di autoriciclaggio risultano sensibili sia le sponsorizzazioni sia le erogazioni liberali; può trattarsi infatti di operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta che può avere

	rilevanza penale (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); il risparmio di imposta che si genera in capo alla Società può portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore da quello delle spese effettivamente sostenute o del valore effettivo della prestazione che, se restituite alla Società, possono configurare il reato di autoriciclaggio, oppure essere utilizzate dalla stessa in attività di corruttela.
PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	- Ai fini del reato di autoriciclaggio hanno rilevanza tutte le condotte che possono generare in capo ad una Società del Gruppo un indebito vantaggio fiscale (es: risparmio di imposta, rimborsi non dovuti, crediti non spettanti, etc.) tale da esporre l'ente alla contestazione della commissione di un reato penal-tributario (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); in tali casi, dalla contestazione del reato penal-tributario può conseguire altresì la contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo da parte della stessa Società del flusso finanziario illecito - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione del reato penal-tributario. - Presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) al fine di ottenere una qualsiasi utilità può portare alla contestazione di autoriciclaggio se detta utilità - generata in maniera illecita - è utilizzata dalla Società.
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - CICLO ATTIVO	- La fatturazione (attiva) di operazioni in tutto o in parte inesistenti può generare un flusso illecito (il "prezzo" per l'emissione della fattura in tutto o in parte inesistente) che, se reimmesso in azienda in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio. - Inoltre, può costituire reato presupposto per l'autoriciclaggio anche la contabilizzazione di cessioni di beni a società residenti nel territorio comunitario senza aver acquisito documentazione che attesti l'effettiva consegna della merce con conseguente ripresa dell'imposta sul valore aggiunto.
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - CICLO PASSIVO	- Sostituzione o trasferimento di denaro (es. pagamento a fornitori) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (riciclaggio). - La registrazione di costi in tutto o in parte inesistenti può generare un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un'utilità - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – GESTIONE CONTI CORRENTI E CASSA	Investimento (o comunque utilizzo a fini di profitto) di denaro proveniente da delitto; utilizzo, o compimento di altre operazioni, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro proveniente da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	Ai fini del reato di autoriciclaggio, rilevano le condotte di corruttela che permettono ad una Società del Gruppo un risparmio di spesa; il conseguente impiego da parte della Società di detta utilità illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, può configurare il predetto reato.
RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	Ai fini del reato di autoriciclaggio hanno rilevanza tutte le condotte che possono generare in capo alla Società un indebito vantaggio fiscale (es: risparmio di imposta dovuto a registrazione di costi - rimborsi spese o spese di rappresentanza - in tutto o in parte inesistenti) tale da esporre l'ente alla contestazione della commissione di un reato penal-tributario (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); in tali casi, dalla contestazione del reato penal-tributario può derivare altresì la contestazione del reato di autoriciclaggio stante l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un'utilità proveniente dalla commissione di un delitto non colposo – reato tributario - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	La non corretta gestione della posizione lavorativa dei soggetti che operano in azienda (es. utilizzo illecito di manodopera fornita da cooperativa di servizi) nonché la non corretta gestione della posizione contributiva dei lavoratori (es. omesso versamento dei contributi previdenziali) può comportare un risparmio illecito che, se assume rilevanza penale, espone la Società altresì al rischio di contestazione del reato di autoriciclaggio se l'utilizzato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI	Ai fini del reato di autoriciclaggio, presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni e, successivamente, utilizzare detti importi - di provenienza illecita - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

GESTIONE COMMERCIALE	• Ai fini del reato di autoriciclaggio può risultare sensibile il processo di vendita; in particolare, le vendite non fatturate o fatturate solo in parte generano un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es. dichiarazione infedele), può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio. • Sono pertanto sensibili: – gli eventuali accordi preordinati alla sottofatturazione, – gli eventuali accordi aventi ad oggetto sconti successivi o note di accredito (ad es. per reclami del cliente). • Potrebbero essere sensibili anche le operazioni di esportazione qualora una società del Gruppo TEMA dichiari falsamente di possedere requisiti e autorizzazioni (es. status di operatore economico autorizzato) che facilitino la vendita dei propri prodotti. I maggiori ricavi conseguiti a seguito della falsa dichiarazione in atto pubblico, se reimpiegati nell'attività aziendale, potrebbero comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio di cui sopra.
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	• Ai fini del reato di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di acquisto di beni o servizi; può trattarsi di operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta e una possibile responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). In tali casi, l'utilizzo di detta utilità -il risparmio d'imposta- in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di autoriciclaggio. • Ai fini autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni introduzione di merci nel territorio comunitario senza l'osservanza delle procedure legali di importazione con conseguente risparmio di imposta dovuto al mancato versamento dell'iva e dei dazi doganali.

5.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO
 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA
 - CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6** e **Allegato 7**).

6 DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI

6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce di cui all'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Accesso abusivo (art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p.)

I reati si realizzano in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

L'accesso abusivo può essere:

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA)
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo)
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo)

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonificazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno).

Furto di codici/credenziali e diffusione per l' impersonificazione(vedi sopra).

Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)

I reati riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio:

- Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).
- Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).

Intercettazione, impedimento, interruzione (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)

Installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).

Falso ideologico in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Trattasi di falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).

6.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di TEMA sensibili rispetto alle fattispecie di reati informatici e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. L'accesso abusivo può essere: – verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA) – al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo) – al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo). • Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonificazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno). • Furto di codici/credenziali e diffusione per l'impersonificazione (vedi sopra). • Danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio: – Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.). – Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti). • Installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).

6.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI
- Per ciascun processo sensibile
 - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6 e Allegato 7**).

7 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

7.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del D.Lgs. 231/2001.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

7.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree e di processi aziendali di TEMA sensibili rispetto alla presente fattispecie di reato e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA	• Induzione da parte di personale di una Società del Gruppo verso qualsiasi soggetto indagato o imputato (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato), a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – con offerta di denaro o altra utilità ovvero con minaccia - nell'interesse o a vantaggio della stessa Società. • Possono, pertanto, risultare Destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero). Tra tali Destinatari può dunque essere incluso ogni soggetto appartenente al Gruppo.

7.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 (**Allegato 5**), in particolare:
 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**); ulteriori protocolli di riferimento vanno ricercati nei presidi già definiti in relazione al reato di corruzione ed in particolare alle attività propedeutiche alla formazione di fondi extrabilancio (gestione irregolare della fatturazione attiva e passiva e dei rimborsi spesa).
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6 e Allegato 7**).

8 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

8.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-bis 1 *"Delitti contro l'industria e il commercio"* del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Danneggiare l'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

l'ipotesi è aggravata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. [tale titolo di reato si applica qualora il fatto non costituisca un più grave reato]

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Messa in vendita, o altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. [ipotesi punita qualora tale condotta non sia prevista come reato da altra disposizione di legge].

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. [tale titolo di reato non si applica qualora sia applicabile l'art. 473 o 474 c.p.].

Ugualmente, è punito ex art. 517-ter c.p. chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Le condotte di cui all'art. 517-ter c.p. sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di TEMA sensibili rispetto alle presenti fattispecie di reato contro l'industria e il commercio e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE COMMERCIALE	- I reati si configurano, rispettivamente, allorché: - si consegna al cliente un prodotto diverso (per qualità o prestazioni) da quello dichiarato o pattuito e ciò avvenga nell'interesse o a vantaggio della società - si pongano in vendita prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.
MARKETING	- Vendita o messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto. - Consegna al cliente di un prodotto diverso (es. per qualità o quantità) da quello dichiarato o pattuito.
RICERCA E SVILUPPO	- Consegna al cliente un prodotto diverso (per origine, provenienza, qualità o quantità) da quello dichiarato o pattuito e ciò avvenga nell'interesse o a vantaggio della società (ad esempio: indicazione di dati prestazionali del prodotto non veritieri). - Fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni (modelli, disegni, progetti) realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale).

8.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
- Per ciascun processo sensibile
 - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6** e **Allegato 7**).

9 FALSITA' IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

9.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-bis *"Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"* del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 e 454 c.p.)

In particolare, è anche punita, al fine di metterle in circolazione, l'acquisizione o comunque la ricezione da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, di monete contraffatte o alterate.

È altresì punita l'alterazione di monete, scemandone in qualsiasi modo il valore, o la messa in circolazione, l'acquisizione o la ricezione di monete alterate.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

È punita la spendita o la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

In via residuale, è punita l'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisizione o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero la spendita o la messa in circolazione.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Alterazione di segni distintivi (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) di terzi registrati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

Introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi e segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

9.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di TEMA sensibili rispetto alle presenti fattispecie di reato di falsità in monete e segni di riconoscimento e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
MARKETING	Alterazione di segni distintivi (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) di terzi registrati.
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio o porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

9.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6** e **Allegato 7**).

10 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

10.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-novies "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*" del D.Lgs. 231/2001

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-bis l. 22.4.1941 n. 633)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-ter l. 22.4.1941 n. 633)

Chiunque ad uso non personale e a fini di lucro (tra le altre condotte):

- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, opere o parti di opere [...] scientifiche o didattiche, anche se inserite in opere composite o in banche dati;
- introduce nel territorio, detiene per la vendita o distribuzione, distribuisce [...], anche senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione, le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- detiene per vendita o distribuzione, vende o noleggia [...] supporti per i quali siano prescritte, ai sensi di legge, l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o con contrassegno alterato o modificato;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia [...] detiene per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti [...] che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione (art. 102 *quater* L. 633/1941), ovvero siano principalmente progettati, prodotti adattati ... al fine di facilitare l'elusione di predette misure;
- rimuove abusivamente, altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (di cui all'art. 102 *quinquies* L. 633/1941), ovvero distribuisce, importa [...] opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse
- in violazione dell'art 16 L. 633/1941 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico), comunica al pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche [...] un'opera dell'ingegno o parte di essa, protetta dal diritto d'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171 l. 22.4.1941 n. 633) – in via residuale

Chiunque senza averne diritto

- riproduce, trascrive, diffonde, pone altrimenti in commercio [...] un'opera altrui,
- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche [...], un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa,
- riproduce un numero di esemplari [...] maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre,

condotte poste in essere in relazione ad un'opera altrui non destinata alla pubblicità, o con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

In relazione all'art. 171 co. 1 lett. a-bis), che sanziona chiunque, senza averne diritto, *mette a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa*, si ritiene che esso faccia riferimento al diffuso fenomeno della condivisione in rete di materiale protetto dalla normativa sul diritto d'autore (ad esempio *file sharing*). Poiché manca il fine lucrativo dell'attività (altrimenti si cadrebbe nelle fattispecie più gravi di cui agli artt. 171 bis e ter) e dubitando dunque che da tali condotte possa discendere la responsabilità in capo all'ente, si ritiene che con tale reato presupposto il Legislatore abbia invitato l'ente a diffondere una politica aziendale genericamente improntata al rispetto del diritto d'autore nell'utilizzo delle reti telematiche.

10.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di TEMA sensibili rispetto alle presenti fattispecie di reato di violazione del diritto d'autore e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	• Duplicazione abusiva per trarne profitto di programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
MARKETING	• Riproduzione abusiva, per uso non personale e per trarne profitto, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Un esempio applicabile è l'utilizzo di motivi musicali in video promozionali o di immagini, in violazione dei relativi diritti d'autore.
RICERCA E SVILUPPO	• Riproduzione abusiva, per uso non personale e per trarne profitto, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Potrebbe rilevare in tale ambito la componente ornamentale del prodotto.

10.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE.
- Per ciascun processo sensibile

- il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
- i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6** e **Allegato 7**).

11 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

11.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-duodecies "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" del D.Lgs. 231/2001

Lavoro subordinato e parasubordinato (Art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12 bis)

Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena aumenta se la fattispecie è commessa al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

E' punito inoltre, il favorire la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

11.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di TEMA sensibili rispetto alle fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assunzione o comunque utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

11.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per ciascun processo sensibile:
 - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**);
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6 e Allegato 7**).

12 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

12.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quinquies "*Delitti contro la personalità individuale*" del D.Lgs. 231/2001

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di

altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato) (art. 603-bis c.p.)

Viene punito chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente illecito costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

12.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di TEMA sensibili rispetto alle fattispecie di reato contro la personalità individuale e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- Utilizzo, assunzione o impegno di manodopera – anche mediante attività di intermediazione di altri o attraverso contratti di appalto o subappalto – sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ad esempio: – corrispondendo reiteratamente retribuzioni palesemente difformi dal CCNL applicabile alla Società; – con reiterata violazione della normativa relativa all'orario, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie; – violando norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE	Rifornimento, detenzione, distribuzione, diffusione, anche per via telematica, e cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni.
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	- Ricorso ad appaltatori o a subappaltatori che utilizzano o impiegano manodopera (particolarmente a rischio i fornitori di servizi che utilizzano soggetti non specializzati quali ad esempio servizi di pulizia, facchinaggio, magazzinaggio, mensa, riparazioni semplici, piccoli lavori edili) – anche mediante attività di intermediazione di altri o attraverso contratti di subappalto – sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ad esempio: a) corrispondendo reiteratamente retribuzioni palesemente difformi dal CCNL applicabile; b) con reiterata violazione della normativa relativa all'orario, ai periodi di riposo, al riposo settimanali, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie; c) violando norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; d) sottoponendo i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

12.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per ciascun processo sensibile:
 - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**);
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

13 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

13.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 24 ter "*Delitti di criminalità organizzata*" del D.Lgs. 231/2001, compreso l'art. 10 della legge 146/2006 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale*, ed ai reati previsti dall'art. 25 quater "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) (con esclusione di quelle di cui al co. 6)
Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Partecipazione, promozione, direzione, organizzazione di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Accettazione della promessa di voti, mediante le modalità di cui sopra (caratteristiche dell'associazione di tipo mafioso), in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità

Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973) o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Nell'ambito di una associazione per delinquere, detenzione, anche per conto di terzi, di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando o di sostanze stupefacenti o psicotrope superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 d.lgs. n. 286/1998)

Nell'ambito di una associazione per delinquere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) (*ipotesi possibile per i soli reati transnazionali*)

Nell'ambito di una associazione per delinquere, aiuto a terzi al fine di eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, a seguito della commissione di reati per i quali è prevista la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) *di Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*

Offrire rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

13.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Si segnala che il reato di associazione per delinquere è considerato "trasversale" alle diverse attività/processi; infatti, tale fattispecie si configura "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti" e, dunque, in presenza di qualsiasi delitto, anche non ricompreso tra quelli tassativamente previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

Ciò premesso, si riportano di seguito i principali processi aziendali esposti ai reati di criminalità organizzata e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY	- Soggetti del Gruppo, anche insieme ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.), potrebbero associarsi allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: - l'utilizzo delle relazioni intercompany e del sistema finanziario del gruppo di appartenenza per finanziare l'associazione criminale; - l'abuso delle posizioni dirigenziali ricoperte all'interno di altre società facenti parte del gruppo di appartenenza; - utilizzo di strutture di altre società del gruppo di appartenenza per offrire rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo. - Se, al fine, ad esempio, di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti l'associazione di cui sopra si avvallesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allora l'associazione potrebbe essere considerata di tipo mafioso. - Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, pur non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, soggetti del Gruppo potrebbero concorrere nella commissione del reato nel caso in cui apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	- Soggetti del Gruppo potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.), allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: - la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità o comunque legati ad esponenti di note organizzazioni criminali; - la predisposizione di falsi contratti per fornitura di servizi, realizzazione di lavori e prestazioni di consulenze - tutti contabilmente giustificati da fatture per operazioni inesistenti; - eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione.

	- Se, al fine, ad esempio, di acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti l'associazione di cui sopra si avvalsesse della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allora l'associazione potrebbe essere considerata di tipo mafioso. - Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, pur non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, soggetti del Gruppo potrebbero concorrere nella commissione del reato nel caso in cui apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio, agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONE E LICENZE PUBBLICHE	- Soggetti del Gruppo potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.), allo scopo di acquisire la gestione o ottenere il controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. - Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, pur non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, soggetti del Gruppo potrebbero concorrere nella commissione del reato nel caso in cui apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio, agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - CICLO ATTIVO	- Soggetti del Gruppo potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.), allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione (es. vendite fittizie mai incassate né pretese). - Se, al fine, ad esempio, di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti l'associazione di cui sopra si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allora l'associazione potrebbe essere considerata di tipo mafioso. - Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, pur non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, soggetti del Gruppo potrebbero concorrere nella commissione del reato nel caso in cui apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - CICLO PASSIVO	- Soggetti del Gruppo potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.), allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: - la predisposizione di falsi contratti per fornitura di servizi, realizzazione di lavori e prestazioni di consulenze - tutti contabilmente giustificati da fatture per operazioni inesistenti; - eventuali accordi preordinati alla sotto/sovrà fatturazione. - Se, al fine, ad esempio, di acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti l'associazione di cui sopra si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allora l'associazione potrebbe essere considerata di tipo mafioso. - Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, pur non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, soggetti del Gruppo potrebbero concorrere nella commissione del reato nel caso in cui apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – GESTIONE CONTI CORRENTI E CASSA	- Soggetti del Gruppo potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.), allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante l'utilizzo del sistema finanziario della società per finanziare l'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro. - Se al fine, ad esempio, di acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti l'associazione di cui sopra si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allora l'associazione potrebbe essere considerata di tipo mafioso. - Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, pur non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, soggetti del Gruppo potrebbero concorrere nella commissione del reato nel caso in cui apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
GESTIONE NEI RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)	Soggetti del gruppo potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.), allo scopo di acquisire la gestione o ottenere il controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

	Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, pur non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, soggetti del Gruppo potrebbero concorrere nella commissione del reato nel caso in cui apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	- Soggetti del Gruppo potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, etc.), allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: - l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di affinità o comunque legati ad esponenti di note organizzazioni criminali; - atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente. - Se, al fine, ad esempio, di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti l'associazione di cui sopra si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allora l'associazione potrebbe essere considerata di tipo mafioso. - Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, pur non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, soggetti del Gruppo potrebbero concorrere nella commissione del reato nel caso in cui si apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.
GESTIONE COMMERCIALE	- Soggetti di società del Gruppo potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, etc.), allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione (vendite fittizie mai incassate né pretese). - Se, al fine, ad esempio, di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti l'associazione di cui sopra si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allora l'associazione potrebbe essere considerata di tipo mafioso. - Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, una società del Gruppo, pur non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, potrebbe concorrere nella commissione del reato nel caso in cui apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.

13.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSANAZIONALE)
 - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - o COMPORTAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
 - o COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per alcuni processi sensibili:
 - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**)
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6 e Allegato 7**).

14 DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

14.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-terdecies "*Razzismo e xenofobia*" del D.Lgs. 231/2001

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque partecipi ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

14.2 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
 - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI RAZZISMO E XENOFOBIA
- Per ciascun processo sensibile:
 - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**);
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6** e **Allegato 7**).

15 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

15.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-octies.1 *"Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"* del D.lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

Nella sua formulazione, la norma delinea tre delitti:

- l'indebito utilizzo, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento conforme che autorizzi al prelievo di contante, alla prestazione di servizi o all'acquisto di beni;
- la falsificazione o l'alterazione dei documenti che abiliti al prelievo di contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- il possesso, la cessione o l'acquisizione dei citati documenti, se di derivazione illegale o di ordini di pagamento prodotti con essi. Le fattispecie in esame potrebbero riguardare, calate in un contesto aziendale, situazioni nell'ambito delle quali la riscossione delle vendite avviene mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti; si pensi alle vendite effettuate mediante vetrine virtuali on line o siti internet, o anche mediante punti vendita periferici che utilizzano POS per pagamenti con carte di credito, carte prepagate o carte di debito

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

15.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicate le aree ed i processi aziendali di TEMA sensibili rispetto alle fattispecie di reati di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e le relative possibili condotte illecite.

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	Ai fini del reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti possono risultare sensibili i conferimenti di incarichi professionali, in quanto per il pagamento di fornitori e/o consulenti, potrebbero essere utilizzate carte di credito o di pagamento falsificate.

15.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6 e Allegato 7**).

16 REATI TRIBUTARI

16.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies "*Reati tributari*" del D.lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si realizza con l'indicazione, nella dichiarazione fiscale relativa alle imposte sul reddito o all'IVA, di elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si realizza, laddove la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (Articolo 4 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si realizza laddove la società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

Omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si realizza se, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la Società non presenta, essendovi obbligata, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle single imposte ad € 50.000,00.

Si realizza altresì se non presenta, essendovi obbligata, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si realizza se, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la Società emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si realizza se, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, la Società emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si realizza se, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, la Società occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (Art. 10 - quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si realizza se la Società non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si realizza se, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, la Società aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Si realizza altresì se, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila. Se l'ammontare

di cui al periodo precedente superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

16.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Si segnala che i reati tributari sono considerati “trasversali” alle diverse attività/processi. Ciò premesso, si riportano di seguito i principali processi aziendali esposti ai reati tributari e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE SOCIETARIA	Ai fini dei reati tributari possono risultare sensibili le operazioni di finanziamento soci e aumenti di capitale, in quanto può trattarsi di operazioni attraverso le quali viene reintrodotta nel circuito societario denaro proveniente da reati tributari ovvero da altra fonte illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY	Ai fini dei reati tributari possono risultare sensibili le operazioni di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi tra società del gruppo. Il reato presupposto si può concretizzare ad esempio tramite l'erogazione di servizi a società controllate estere ad un prezzo superiore rispetto a quello considerato di mercato sottraendo base imponibile in Italia; il risparmio di imposta che si genererebbe, in tale ipotesi, in capo alla Società potrebbe portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	Ai fini dei reati tributari possono risultare sensibili i conferimenti di incarichi professionali, in quanto può trattarsi di prestazioni inesistenti o sovrappagate; in tali casi si genera infatti in capo alla singola Società del Gruppo un risparmio d'imposta e ne può derivare una responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI	Ai fini dei reati tributari risultano sensibili sia le sponsorizzazioni sia le erogazioni liberali; può trattarsi infatti di operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta che può avere rilevanza penale (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
PREDISPOSIZIONE BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	Ai fini dei reati tributari hanno rilevanza tutte le condotte che possono generare in capo ad una Società del Gruppo un indebito vantaggio fiscale (es: risparmio di imposta, rimborsi non dovuti, crediti non spettanti, etc.) tale da esporre l'ente alla contestazione della commissione di un reato penal-tributario (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - CICLO PASSIVO	La registrazione di costi in tutto o in parte inesistenti può generare un risparmio di imposta (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
RIMBORSI SPESE, SPESE DI RAPPRESENTANZA	Ai fini dei reati tributari hanno rilevanza tutte le condotte che possono generare in capo alla Società un indebito vantaggio fiscale (es: risparmio di imposta dovuto a registrazione di costi - rimborsi spese o spese di rappresentanza - in tutto o in parte inesistenti).
GESTIONE COMMERCIALE	Ai fini dei reati tributari può risultare sensibile il processo di vendita; in particolare, le vendite non fatturate o fatturate solo in parte generano un risparmio di imposta. Sono pertanto sensibili: – gli eventuali accordi preordinati alla sottofatturazione, – gli eventuali accordi aventi ad oggetto sconti successivi o note di accredito (ad es. per reclami del cliente).
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Ai fini dei reati tributari possono risultare sensibili le operazioni di acquisto di beni o servizi; può trattarsi di operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta e una possibile responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

16.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO
 - COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
 - NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
 - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
- Per ciascun processo sensibile
 - il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**)
 - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 6 e Allegato 7**).

17 CONTRABBANDO

17.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-sexdecies "*Contrabbando*" del D.lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a TEMA.

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

Articolo 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

Il reato di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

- introduca merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- Scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana.
- Sottragga merci estere alla visita doganale.
- Asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento.
- Porti fuori del territorio doganale, al di fuori dei casi normativamente previsti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.
- Detenga merci estere e non sia in grado di dimostrarne la legittima provenienza o le prove addotte siano inattendibili, salvo che si trovi in possesso della merce in conseguenza di altro reato.

Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

Il reato di contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

- introduca attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle a una delle dogane nazionali più vicine al confine.
- Senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenti le sponde nazionali opposte a quelle estere o getti l'ancora o stia alla cappa ovvero comunque si metta in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

- Nasconda nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Il reato di contrabbando nel movimento marittimo delle merci potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenti il lido del mare o getti l'ancora o stia alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore.
- Trasportando merci estere, approdi in luoghi dove non vi sono dogane, ovvero sbarchi o trasbordi le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla legge, salvi i casi di forza maggiore.
- Trasporti senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto.
- Al momento della partenza della nave non abbia a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali.
- Trasporti merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione.
- Abbia imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
- Nasconda nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

Il reato di contrabbando nel movimento delle merci per via aerea potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:

- trasporti merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto.
- Al momento della partenza dell'aeromobile non abbia a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali.
- Asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali.
- Atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle competenti Autorità.
- Da un aeromobile in volo getti nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconda nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale

Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

Il reato di contrabbando nelle zone extra doganali potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società costituisca depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisca in misura superiore a quella consentita.

Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

Il reato di contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione o un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione

Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

La condotta tipica del reato di contrabbando nei depositi doganali è integrata dalla detenzione in un magazzino doganale di proprietà privata, di merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora si accerti un'eccedenza di merce non risultante dal registro della documentazione doganale contabile ovvero qualora si accerti una carenza di merce rispetto a quella risultante dal registro della documentazione doganale. Sarebbe il caso in cui dei prodotti commercializzati siano acquistati all'estero e rivenduti all'estero; transiterebbero nel magazzino doganale senza pagare, legittimamente, i diritti di confine italiani. Se però si sottraesse una parte di tali prodotti dal magazzino doganale affinché siano venduti in Italia si riuscirebbe a non pagarvi i diritti di confine italiani.

Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

Il reato di contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio o in circolazione.

Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Il reato di contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società usi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

La condotta del contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea è integrata da manipolazioni artificiose delle merci o da altri artifici diretti, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, a sottrarre le merci stesse al pagamento di diritti che sarebbero dovuti.

Articolo 292 Altri casi di contrabbando)

La fattispecie prevista dall'art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 potrebbe astrattamente realizzarsi laddove la Società:

- classifichi le merci importate come "esenti da dazio", grazie a una sequenza di attività comprendenti la falsificazione dei verbali doganali.
- presentando dichiarazione doganale indicante l'utilizzo del deposito IVA per immissione in libera pratica di merce, ottenga la non applicazione dell'IVA quale diritto di confine al momento della importazione, e poi, quando proceda all'estrazione, non faccia autofattura.

17.2 processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicate le aree ed i processi aziendali di TEMA sensibili rispetto alle fattispecie di reati di delitti di contrabbando e le relative possibili condotte illecite.:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
GESTIONE COMMERCIALE	Potrebbero essere sensibili anche le operazioni di esportazione qualora una società del Gruppo TEMA dichiarasse falsamente di possedere requisiti e autorizzazioni (es. status di operatore economico autorizzato).
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Ai fini dei reati di contrabbando possono risultare sensibili le operazioni introduzione di merci nel territorio comunitario senza l'osservanza delle procedure legali di importazione con conseguente risparmio di imposta dovuto al mancato versamento dei dazi doganali.

17.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento 231 di Gruppo, (**Allegato 5**)

